



I sistemi di riuso del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – PPWR

Roberto Magnaghi, Presidente Associazione FIRI

Assemblea Generale di Assoimballaggi

Milano, 26 giugno 2026

Il quadro normativo europeo: il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi 2025/40 (PPWR) – focus su Riutilizzo

La gerarchia nella gestione dei rifiuti



Entrata in vigore e applicabilità

- Il Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è in vigore dall'11 febbraio 2025 e: «**si applica a decorrere dal 12 agosto 2026**».
- L'imballaggio immesso sul mercato a decorrere dall'**11 febbraio 2025, è considerato riutilizzabile se soddisfa determinate condizioni**
- «**Entro il 12 febbraio 2027**, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 64 per integrare il presente regolamento stabilendo un **numero minimo di rotazioni per gli imballaggi riutilizzabili**» [art. 11, comma 2]

Entrata in vigore

- Indipendentemente dal numero di rotazioni minimo che sarà stabilito dall'atto delegato è indispensabile attivarsi al più presto per costituire un «Sistema di riutilizzo» che consenta di raggiungere i target di riutilizzo e di conformarsi alle «prescrizioni di sostenibilità».

Prescrizioni di sostenibilità

Contenuti fondamentali del regolamento

Articolo 15 Obblighi dei fabbricanti

1. I fabbricanti immettono sul mercato solo imballaggi conformi alle prescrizioni di cui all'articolo da 5 a 12.

2. Prima di immettere l'imballaggio sul mercato, i fabbricanti eseguono o fanno eseguire per loro conto la pertinente **procedura di valutazione della conformità** di cui all'articolo 38 e redigono la documentazione tecnica di cui all'allegato VII.

Se la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 38 ha dimostrato la conformità di un imballaggio alle prescrizioni applicabili, i fabbricanti compilano una dichiarazione di conformità UE ai sensi dell'articolo 39.

Prescrizioni di sostenibilità

Articoli da 5 a 11

- 5. Prescrizioni per le **sostanze contenute negli imballaggi**
- 6. Imballaggi **riciclabili**
- 7. **Contenuto riciclato minimo** negli imballaggi di **plastica**
- 8. Materie prime a **base biologica** negli imballaggi di **plastica**
- 9. Imballaggi **compostabili**
- 10. **Riduzione al minimo** degli imballaggi
- 11. Imballaggi **riutilizzabili**

Contenuti fondamentali del regolamento

Articolo 11 Imballaggi riutilizzabili

1. L'imballaggio immesso sul mercato a decorrere dall'11 febbraio 2025 è considerato riutilizzabile se soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) è stato concepito, progettato e immesso sul mercato con l'obiettivo di essere riutilizzato più volte;
 - b) è stato concepito e progettato per effettuare il maggior numero possibile di rotazioni in condizioni d'uso normalmente prevedibili;
 - c) soddisfa i requisiti in materia di salute dei consumatori, sicurezza e igiene;
 - d) può essere svuotato o scaricato senza subire danni che ne impedirebbero l'ulteriore funzionamento e il riutilizzo;

Contenuti fondamentali del regolamento

Articolo 11 Imballaggi riutilizzabili

- e) può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e di igiene applicabili, comprese quelle di sicurezza alimentare;
- f) può essere ricondizionato conformemente all'allegato VI, parte B, mantenendo la capacità di svolgere la funzione prevista;
- g) consente l'apposizione dell'etichettatura, nonché la fornitura di informazioni sulle proprietà del prodotto e sull'imballaggio stesso, comprese pertinenti istruzioni e informazioni per garantire la sicurezza, l'uso adeguato, la tracciabilità e la durata di conservazione del prodotto;

Contenuti fondamentali del regolamento

Articolo 11 Imballaggi riutilizzabili

h) può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato senza rischi per la salute e la sicurezza dei responsabili di dette operazioni; nonché

i) **quando è smaltito come rifiuto soddisfa le prescrizioni specifiche per gli imballaggi riciclabili** di cui all'articolo 6.

2. Entro il 12 febbraio 2027 la Commissione **adotta un atto delegato che stabilisce un numero minimo di rotazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), per gli imballaggi riutilizzabili** per i formati di imballaggio più frequentemente destinati al riutilizzo, tenendo conto di requisiti igienici e di altro tipo, quali la logistica.

Contenuti fondamentali del regolamento

Articolo 12 Etichettatura dell'imballaggio

2. L'imballaggio riutilizzabile immesso sul mercato a decorrere dal 12 febbraio 2029, o 30 mesi dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 6, se posteriore, è contrassegnato da un'etichetta che informa gli utilizzatori del fatto che l'imballaggio è riutilizzabile.

Ulteriori informazioni sulla riutilizzabilità, compresa la disponibilità di un sistema locale, nazionale o a livello dell'UE per il riutilizzo e informazioni sui punti di raccolta sono messe a disposizione tramite un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale aperto e standardizzato, che faciliti la tracciabilità dell'imballaggio e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni, o una stima media se tale calcolo non è fattibile. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili sono chiaramente identificati e distinti dagli imballaggi monouso presso il punto di vendita.

Obblighi

Contenuti fondamentali del regolamento

Articolo 26 - Obiettivi di riutilizzo e ricarica

1. Gli operatori economici che mettono a disposizione imballaggi riutilizzabili per la prima volta nel territorio di uno Stato membro garantiscono l'esistenza di un sistema di riutilizzo di detti imballaggi in tale Stato membro, che comprenda un **incentivo ad assicurare la raccolta di tale imballaggio** e che soddisfi le prescrizioni di cui all'allegato VI [Prescrizioni specifiche per i sistemi di riutilizzo].
Gli operatori economici si considerano adempienti rispetto al presente paragrafo qualora si avvalgano dei sistemi di riutilizzo esistenti [e questi ultimi] siano già operativi negli Stati membri.

Contenuti fondamentali del regolamento

Articolo 27 - Obbligo relativo ai sistemi di riutilizzo

1. Gli operatori economici che fanno uso di imballaggi riutilizzabili **partecipano a uno o più sistemi di riutilizzo** e garantiscono che i sistemi di riutilizzo in cui possono essere riutilizzati gli imballaggi riutilizzabili siano conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VI, parte A [prescrizioni relative ai sistemi di riutilizzo].
2. Gli operatori economici che fanno uso di imballaggi riutilizzabili **garantiscono che tali imballaggi siano ricondizionati conformemente all'allegato VI, parte B [ricondizionamento], prima di renderli nuovamente disponibili all'uso da parte degli utilizzatori finali.**

Contenuti fondamentali del regolamento

Articolo 27 - Obbligo relativo ai sistemi di riutilizzo

3. Gli operatori economici che fanno uso di imballaggi riutilizzabili **possono designare terzi responsabili di uno o più sistemi comuni di riutilizzo.**

Qualora gli operatori economici abbiano nominato un terzo di cui al primo comma, gli obblighi di cui al presente articolo sono adempiuti dai terzi per loro conto.

4. Gli operatori economici che fanno uso di **imballaggi riutilizzabili in sistemi a circuito chiuso** in conformità delle prescrizioni di cui all'allegato VI **sono tenuti a restituire l'imballaggio a uno o più punti di raccolta identificati dai partecipanti al sistema e approvati dal gestore del sistema.**

Obiettivi

Contenuti fondamentali del regolamento

Articolo 29 Obiettivi di riutilizzo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici che utilizzano **imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto di prodotti**, anche per prodotti distribuiti attraverso il commercio elettronico, nel territorio dell'Unione, sotto forma di **pallet, scatole di plastica pieghevoli, scatole, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, secchi, fusti e taniche di qualsiasi dimensione e materiale, compresi i formati flessibili o involucri di pallet o cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su pallet** durante il trasporto, provvedono affinché **almeno il 40 % in totale** di tali imballaggi **sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.**

Contenuti fondamentali del regolamento

Articolo 29 Obiettivi di riutilizzo

A decorrere **dal 1° gennaio 2040** gli operatori economici si adoperano per utilizzare **almeno il 70 % degli imballaggi** di cui al primo comma **in formato riutilizzabile nell'ambito di un sistema di riutilizzo.**

Contenuti fondamentali del regolamento

Articolo 29 Obiettivi di riutilizzo

2. A decorrere dal 1° gennaio 2030, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto dei prodotti, nei formati elencati al paragrafo 1 del presente articolo, nel territorio dell'Unione **tra diversi siti in cui l'operatore svolge la sua attività o tra qualsiasi dei siti in cui l'operatore svolge la sua attività e i siti di qualsiasi altra impresa collegata o associata [...] garantiscono che tali imballaggi siano [TUTTI] riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.**

Contenuti fondamentali del regolamento

Articolo 29 Obiettivi di riutilizzo

3. A decorrere dal 1° gennaio 2030, in deroga al paragrafo 1, gli operatori economici che **utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita utilizzati per il trasporto di prodotti**, anche per prodotti distribuiti attraverso il commercio elettronico, nei formati elencati al paragrafo 1, **al fine di consegnare prodotti a un altro operatore economico all'interno dello stesso Stato membro garantiscono che tali imballaggi siano [TUTTI] riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.**

Contenuti fondamentali del regolamento

Articolo 29 Obiettivi di riutilizzo

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano agli imballaggi per il trasporto o agli imballaggi per la vendita:

- a) **usati per il trasporto di merci pericolose** conformemente alla direttiva 2008/68/CE;
- b) **usati per il trasporto di macchine di grandi dimensioni, di attrezzature e prodotti per i quali gli imballaggi sono progettati su misura** per soddisfare i requisiti individuali dell'operatore economico che li ha ordinati;
- c) in formato flessibile, usati per il trasporto, che sono a contatto diretto con gli alimenti e i mangimi quali definiti all'articolo 2 e all'articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 178/2002, o con ingredienti alimentari quali definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (69);
- d) sotto forma di scatole di cartone.

Contenuti fondamentali del regolamento

Articolo 51 Riutilizzo e ricarica

1. Gli Stati membri adottano **misure per incoraggiare l'istituzione di sistemi di riutilizzo degli imballaggi con incentivi sufficienti per la restituzione** e di sistemi di ricarica ecologicamente corretti. Detti sistemi sono conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 27 e 28 e all'allegato VI del presente regolamento e non compromettono l'igiene alimentare o la sicurezza dei consumatori.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono comprendere:
 - a) l'uso di sistemi di deposito cauzionale e restituzione conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato X **per gli imballaggi riutilizzabili e per formati di imballaggio diversi da quelli di cui all'articolo 50, paragrafo 1** [bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri e contenitori di metallo monouso per bevande con una capacità massima di tre litri];
 - b) l'impiego di incentivi economici, compresi obblighi per i distributori finali, che prevedono il **pagamento per l'uso di imballaggi monouso** e l'informazione dei consumatori sul costo di tali imballaggi presso il punto di vendita;
 - c) l'obbligo per i fabbricanti o i distributori finali di **mettere a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo** o la ricarica **una determinata percentuale di prodotti diversi da quelli contemplati dagli obiettivi di cui all'articolo 29**, a condizione che ciò non crei distorsioni nel mercato interno o ostacoli agli scambi per i prodotti provenienti da altri Stati membri.

Sistemi di Riutilizzo

ALLEGATO VI

Prescrizioni specifiche per i sistemi di riutilizzo e le stazioni di ricarica

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

- a) «orientamenti in materia di governance»: la struttura di governance di un sistema di riutilizzo, che definisce il ruolo dei partecipanti al sistema, la proprietà e qualsiasi trasferimento di proprietà previsto degli imballaggi, nonché altri pertinenti elementi di governance del sistema di riutilizzo quale definito nel presente allegato;
- b) «sistema a circuito chiuso»: un sistema di riutilizzo nel quale un gestore del sistema o un gruppo cooperante di partecipanti al sistema fanno circolare gli imballaggi senza che vi siano cambiamenti di proprietà;
- c) «sistema a circuito aperto»: un sistema di riutilizzo nel quale gli imballaggi riutilizzabili circolano tra un numero non precisato di partecipanti al sistema e la proprietà degli imballaggi cambia in uno o più punti del processo di riutilizzo;
- d) «gestore del sistema»: la persona fisica o giuridica che partecipa a un sistema di riutilizzo e lo gestisce;
- e) «partecipante al sistema»: la persona fisica o giuridica che partecipa a un sistema di riutilizzo ed esegue almeno una delle azioni seguenti: raccoglie gli imballaggi dagli utilizzatori finali o da altri partecipanti al sistema, li ricondiziona, li distribuisce tra i partecipanti, li trasporta, li riempie con i prodotti, li confeziona o li offre agli utilizzatori finali; un sistema di riutilizzo può comprendere uno o più partecipanti al sistema.

Parte A

Prescrizioni relative ai sistemi di riutilizzo

Prescrizioni generali relative ai sistemi di riutilizzo

Tutti i sistemi di riutilizzo devono:

- a) avere una struttura di governance chiaramente definita, descritta negli orientamenti;
- a) avere una struttura di governance che:
 - i) garantisce il conseguimento degli obiettivi del sistema contenuti negli orientamenti in materia di governance e, se applicabile, degli obiettivi di riutilizzo e di eventuali altri obiettivi del sistema;
 - ii) prevede parità di accesso e condizioni per tutti gli operatori economici che desiderano entrare a far parte del sistema;
 - iii) governance prevede parità di accesso e condizioni per tutti gli utilizzatori finali;
- c) essere concepiti in modo da garantire che gli imballaggi riutilizzabili in rotazione al suo interno completino almeno il numero minimo di rotazioni previsto di cui all'atto delegato adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2;

d) essere dotati di regole che ne definiscono il funzionamento, tra cui le prescrizioni relative all'uso degli imballaggi, accettate da tutti i partecipanti al sistema e che:

- i) specificano i tipi e i modelli degli imballaggi autorizzati a circolare nel sistema;
- ii) descrivono i prodotti destinati a essere usati, riempiti o trasportati attraverso il sistema;
- iii) specificano i termini e le condizioni per una manipolazione e un utilizzo corretti degli imballaggi;
- iv) specificano prescrizioni dettagliate sul ricondizionamento degli imballaggi;
- v) specificano prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi;
- vi) specificano prescrizioni sullo stoccaggio degli imballaggi;
- vii) specificano prescrizioni sul riempimento o sul carico degli imballaggi;
- viii) specificano regole per garantire che gli imballaggi riutilizzabili siano raccolti in modo efficace ed efficiente, compresi incentivi per gli utilizzatori finali a riportare gli imballaggi nei punti di raccolta o nei sistemi di raccolta multipla;
- ix) specificano regole per garantire parità ed equità di accesso al sistema di riutilizzo, anche per gli utilizzatori finali vulnerabili;

- e) avere un gestore del sistema controlla il corretto funzionamento del sistema e verifica l'effettiva capacità di riutilizzo degli imballaggi;
- f) avere norme in materia di comunicazione che consentono di accedere ai dati sul numero di volte in cui l'imballaggio è ricaricato o riutilizzato (rotazioni per categoria), e scartato, sul tasso di raccolta (tassi di restituzione), sulle unità di vendita o unità equivalenti, compreso il materiale e per categoria, o una stima media se tale calcolo non è fattibile, sul numero di unità di imballaggio riutilizzabili o ricaricabili aggiunte al sistema, e sul numero di unità di imballaggio che sono state manipolate dal piano di fine vita;
- g) garantire che la progettazione degli imballaggi avvenga conformemente a specifiche o norme fissate di comune accordo;
- h) garantire un'equa ripartizione di costi e benefici tra tutti i partecipanti;
- i) garantisce l'attuazione degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi riutilizzabili utilizzati nel sistema e divenuti rifiuti.

I sistemi a circuito aperto che non dispongono di un gestore del sistema sono esentati dalla lettera b), i), dalle lettere e), f) e h).

I sistemi a circuito aperto istituiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono esentati dalle prescrizioni di cui alla lettera a), alla lettera b), i) e ii), alle lettere e), f) e h).

2. Prescrizioni relative ai sistemi a circuito chiuso

Oltre alle prescrizioni generali relative ai sistemi di riutilizzo di cui al punto 1, i sistemi a circuito chiuso devono rispettare le prescrizioni seguenti:

- a) il sistema si avvale della logistica del ricircolo, che facilita il trasferimento degli imballaggi dagli utilizzatori o dagli utilizzatori finali ai partecipanti al sistema;
- b) il sistema garantisce la raccolta, il ricondizionamento e la ridistribuzione degli imballaggi;
- c) i partecipanti al sistema sono tenuti a riprendere l'imballaggio dal punto di raccolta se è stato utilizzato, raccolto e stoccato conformemente alle regole del sistema.

3. Prescrizioni relative ai sistemi a circuito aperto

Oltre alle prescrizioni generali relative ai sistemi di riutilizzo elencate al punto 1, i sistemi a circuito chiuso devono rispettare le prescrizioni seguenti:

- a) dopo l'utilizzo degli imballaggi, il partecipante a un sistema decide se riutilizzarli o trasferirli a un altro partecipante al sistema affinché li riutilizzi;
- b) il sistema garantisce che siano predisposti la raccolta, il ricondizionamento e la ridistribuzione degli imballaggi e che siano generalmente disponibili;
- c) il ricondizionamento conforme alle prescrizioni di cui alla parte B fa parte del sistema.

Parte B

Ricondizionamento

1. Il processo di ricondizionamento non deve creare rischi per la salute e la sicurezza di coloro che ne sono responsabili della realizzazione del ricondizionamento degli imballaggi e deve ridurre al minimo l'impatto di tale processo sull'ambiente. Deve essere gestito conformemente alla legislazione applicabile sui materiali sensibili al contatto, sui rifiuti e sulle emissioni industriali.
2. Il ricondizionamento comprende le seguenti operazioni, adattate in funzione del formato e dell'uso previsto degli imballaggi riutilizzabili:
 - a) valutazione delle condizioni degli imballaggi;
 - b) rimozione dei componenti danneggiati o non riutilizzabili degli imballaggi;
 - c) trasferimento dei componenti rimossi degli imballaggi a un adeguato processo di recupero;
 - d) pulizia e lavaggio degli imballaggi nel rispetto delle condizioni igieniche richieste;
 - e) riparazione degli imballaggi;
 - f) ispezione e valutazione dell'idoneità allo scopo degli imballaggi.
3. Se necessario, i processi di pulizia e lavaggio devono essere effettuati in diverse fasi del ricondizionamento e ripetuti.
4. Il prodotto ricondizionato deve rispettare le prescrizioni in materia di salute e di sicurezza ad esso applicabili.

FIRI - FEDERAZIONE ITALIANA RIGENERATORI IMBALLAGGI

FIRI: origini dell'Associazione

- L'Associazione FIRI nasce il 13 marzo 2019 dalla convergenza programmatica e organizzativa delle singole organizzazioni di settore già esistenti (ANRI, ARI, Gruppo Rigeneratori CONFIMA) con l'intento di proseguire nell'attività condotta negli anni precedenti in qualità di Federazione, a sostegno delle aziende associate.
- Ad oggi FIRI riunisce le **principali imprese del comparto** operanti su tutto il territorio nazionale, rappresentative dell'**85%** del settore della rigenerazione di imballaggi **industriali quali cisternette multimateriale, fusti in plastica e fusti in acciaio finalizzata alla preparazione per il riutilizzo degli stessi**.

FIRI: le aziende associate

- Le aziende operano su **tutto il territorio nazionale**;
- Il loro servizio è di fondamentale importanza per le imprese utilizzatrici di imballaggi industriali di **tutti i comparti**;
- Vantano una **pluriennale esperienza** nel ricondizionamento e risanamento di imballaggi industriali;
- Sono dotate delle necessarie autorizzazioni alla gestione dei rifiuti d'imballaggio, nonché di adeguata impiantistica, nel **pieno rispetto normativo**.

FIRI: gli imballaggi trattati

Gli imballi oggetto di ricondizionamento da parte delle aziende associate FIRI sono:



Cisternette multimateriale (IBC)



Fusti in plastica



Fusti in acciaio



Taniche in plastica

Si tratta, nella maggioranza dei casi, **di imballaggi riutilizzabili** progettati e costruiti per compiere più di un ciclo di vita.

Osservatorio sugli imballaggi rigenerati

Dal 2025 FIRI ha istituito l'Osservatorio permanente sulla rigenerazione degli imballaggi industriali, che ha prodotto un primo Report annuale. Di seguito alcuni dati estratti dal Report 2025.

✓ **26** imprese associate a FIRI.

✓ Copertura di più del **90%** del mercato nazionale.

✓ **30** impianti in **8** regioni.

✓ Più di **3.500** punti di prelievo in **20** regioni.

✓ **80.500** tonnellate di imballaggi industriali recuperati, di cui il **71%** preparati per il riutilizzo e reimmessi sul mercato.*

* Fonte: Osservatorio permanente sulla rigenerazione degli imballaggi industriali ,Report 2025

✓ **682.000** cisternette IBC rigenerate.*

✓ **380.000** fusti in acciaio rigenerati.*

✓ **147.000** fusti in plastica rigenerati.*

* Fonte: Osservatorio permanente sulla rigenerazione degli imballaggi industriali ,Report 2025

FIRI: obiettivi dell'Associazione

- Rappresentare gli associati nei **rapporti con le istituzioni** e con altri enti preposti;
- agevolare e **armonizzare** l'attività degli Associati;
- farsi promotrice di iniziative finalizzate alla **semplificazione di adempimenti normativi** e al **riconoscimento della categoria**;
- provvedere all'informazione degli Associati relativamente alle tematiche di loro interesse raccogliendo notizie e dati e organizzando **ricerche, studi, dibattiti e convegni** riguardanti l'attività del comparto;
- favorire e promuovere ogni iniziativa diretta a **comunicare una corretta immagine dell'attività della categoria rappresentata**;
- garantire visibilità all'attività svolta dalle aziende associate al fine di rimarcare l'insostituibilità nell'ambito della circular economy, attraverso la **partecipazione a fiere, convegni e inserzioni pubblicitarie**;
- assumere ogni iniziativa efficace al fine di favorire la **solidarietà** fra gli Associati, adoperandosi a conciliare eventuali contestazioni o dissensi;

Promozione e sviluppo dell'attività di preparazione per il riutilizzo: progetto per la Circular Economy

Al fine di perseguire gli obiettivi dell'Associazione e nell'ambito della Convenzione sottoscritta con i **Consorzi di Filiera**, l'Associazione FIRI si è da subito attivata per mettere in campo una serie di iniziative che hanno come obiettivo comune la **promozione e lo sviluppo dell'attività di preparazione per il riutilizzo quale impulso fondamentale alla transizione verso la Circular Economy**.

Le attività previste:

- promozione di **studi e progetti per lo sviluppo della rigenerazione** e del riciclo di cisternette multimateriali, fusti in plastica e fusti in acciaio;
- **comunicazione** e diffusione su scala nazionale delle nozioni sugli Imballaggi Rigenerati;
- divulgazione di **buone pratiche** nel settore;
- organizzazione e partecipazione a **eventi, seminari e conferenze** in materia di Imballaggi Rigenerati;
- sviluppo di iniziative finalizzate ad ottenere il **riconoscimento** della specificità delle imprese di rigenerazione dei rifiuti di imballaggio;
- **supporto** alle aziende del comparto in relazione a **problematiche normative/regolamentari** e rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

Progetto per l'Economia Circolare

Per perseguire gli obiettivi dell'Associazione e nell'ambito dell'Accordo firmato con i Consorzi RiCrea, Corepla e Rilegno, l'Associazione FIRI ha intrapreso una serie di iniziative che hanno come obiettivo comune la promozione e lo sviluppo della preparazione al riutilizzo come impulso fondamentale per la transizione verso l'Economia Circolare.

Tra le attività pianificate, la promozione di studi e progetti per lo sviluppo di rigenerazione e riciclo di IBC multimateriali, fusti di plastica e fusti d'acciaio gioca un ruolo fondamentale.

In particolare, a seguito della pubblicazione del Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), a settembre 2025 è stato avviato uno studio specifico in relazione a questa nuova legislazione e alla sua applicazione concreta sul territorio nazionale.

Focus English

FIRI Association

- The FIRI Association was **founded on 13 March 2019** from the programmatic and organizational convergence of the individual existing sector organizations (ANRI, ARI, Gruppo Rigeneratori CONFIMA) with the intention of continuing the activity carried out in previous years as a Federation, in support of member companies.
- To date, FIRI brings together the main companies in the sector operating throughout the country, **representing 90% of the sector of the regeneration of industrial packaging** such as multi-material tanks, plastic drums and steel drums aimed at preparing them for reuse.

FIRI: treated packaging

The packaging subject to reconditioning by FIRI member companies are:



Intermediate bulk container (IBC)



Plastic barrels



Steel barrels



Plastic container

These are reusable packaging designed and built to complete more than one life cycle.

Project for Circular Economy

In order to pursue the objectives of the Association and within the framework of the **Agreement signed with the Consortia RiCrea, Corepla and Rilegno**, FIRI Association took action to put in place a series of initiatives that have as their common objective the promotion and **development of the preparation for reuse as a fundamental impulse for the transition to the Circular Economy**.

Among the planned activities, the promotion of studies and projects for the development of the regeneration and recycling of multi-material tanks, plastic drums and steel drums, plays a fundamental role

In particular, following the publication of **Regulation (EU) 2025/40 (PPWR)**, a **specific study was launched** in September 2025, in relation to this new legislation and its concrete application on the national territory.

Entry into force of PPWR

The Packaging and Packaging Waste Regulation has been in force since 11 February 2025 and: "applies from 12 August 2026".

Packaging placed on the market on or after 11 February 2025 shall be considered reusable if it meets certain conditions.

By 12 February 2027, the Commission shall adopt a delegated act in accordance with Article 64 to supplement this Regulation by establishing a minimum number of rotations for reusable packaging' (Article 11(2)).

The Reuse Systems, provided by the new European Regulation, will play an important role in achieving environmental objectives.

The FIRI System is working to be considered a "System for Reuse", as required by the new European legislation.



✦ *Grazie per l'attenzione* ✦

FIRI - Federazione Italiana Rigeneratori Imballaggi
Via Leonardo Bistolfi, 49 – 20134 Milano (MI), Italia
e-mail: segreteria@associazionefiri.it